

# REGOLAMENTO OPERATIVO INSIEME VIAGGI

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici approvate da Asso-travel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet il 13 febbraio 2001

## ARTICOLO 1 - Premessa Nozione di pacchetto turistico

Premesso che:  
a) il decreto legislativo n. 111 del 17/3/95 di attuazione della direttiva Cee90/314 dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 311 lett. a, D.lgs 111/95)

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto  
La nozione di pacchetto turistico (art. 211, D.lgs 111/95) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno a oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis).... che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

## ARTICOLO 2 - Fonti legislative

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, che abbia a oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni, in quanto applicabili, della legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (Ccv) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal sopracitato decreto legislativo 111/95.

## ARTICOLO 3 - Informazione obbligatoria - scheda tecnica

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

## ARTICOLO 4 - Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno

fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.lgs 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

## ARTICOLO 5 - Pagamenti

La misura dell'acconto, fino a un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.

## ARTICOLO 6 - Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imprese, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

## ARTICOLO 7 - Recesso del consumatore Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- a usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma, oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura

indicata nel catalogo o programma fuori catalogo.

- 10% dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 25% da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
- 100% se la rinuncia o cambiamento avverrà oltre tale termine.

La settimana lavorativa si intende dal lunedì al venerdì. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

## ARTICOLO 8 - Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7) Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469-bis n. 5 cc), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

## ARTICOLO 9 - Modifiche dopo la partenza

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

## ARTICOLO 10 - Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 dlgs 111/95) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente e il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

**ARTICOLO 11 - Obblighi dei partecipanti**  
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

## ARTICOLO 12 - Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

## ARTICOLO 13 - Regime di responsabilità

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è

derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

#### ARTICOLO 14 - Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (Civ) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Bruxelles del 1970 (Ccv) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.

In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2 mila franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n. 2 Ccv e di 5 mila franchi oro germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 cc.

#### ARTICOLO 15 - Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14) del presente R.O., quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

#### ARTICOLO 16 - Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

#### ARTICOLO 17 - Fondo di garanzia

E' istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri il Fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D.lgs 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire l'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del presidente del consiglio dei ministri (ai sensi dell'art. 21 comma 5 D.lgs n. 111/95).

#### ADDENDUM

Condizioni generali del contratto di vendita di singoli servizi turistici

#### A) Disposizioni normative

I contratti aventi a oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati, dalle seguenti disposizioni della Ccv: art. 1, comma 3 e comma 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

#### B) Condizioni del contratto

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.

La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Tutti i nostri Clienti sono coperti dalla polizza TOURISTPASS di ALA Assicurazioni S.p.A.

LE CONDIZIONI COMPLETE SONO DETAGLIATAMENTE RIPORTATE NEL CERTIFICATO ASSICURATIVO CONSEGNATO UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI VIAGGIO O PRECEDENTEMENTE A SEMPLICE RICHIESTA.

La polizza TouristPass prevede le seguenti garanzie:

#### ASSICURAZIONE ASSISTENZA:

- Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
- Consigli di un medico
- Trasporto in ambulanza



- Recapito medicinali urgenti all'estero
- Trasferimento per incidente da decompressione fino al centro sanitario iperbarico più vicino con un massimale di € 5.200,00
- Rientro del convalescente
- Rientro di un familiare o compagno di viaggio
- Familiare accanto per ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni
- Rientro dei figli minori
- Rientro anticipato in caso di ricovero con imminente pericolo di vita o per decesso di un familiare
- Trasporto della salma fino a € 5.000,00
- ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE:
- Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del massimale di € 5.000,00
- Il rimborso per spese sostenute per terapie iperbariche al rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 250,00.
- ASSICURAZIONE BAGAGLIO:
- Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del Vettore o dell'albergatore, sarà corrisposto un rimborso per assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000,00
- Per rifacimento documenti per furto, rapina, scippo: patente di guida, carta d'identità o passaporto, rimborso fino a € 100,00

- A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio, rimborso fino a € 250,00 per acquisti di prima necessità

#### Assicurazione tutela giudiziaria:

- Spese sostenute per consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa legale, fino ad un massimo di € 1.000,00

#### - RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO:

- La garanzia copre fino al massimale di € 50.000,00 quanto l'assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio

#### - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

La garanzia spese di annullamento viaggio garantisce il rimborso delle penalità previste, escluse la quota individuale di iscrizione e le spese di gestione pratica, nel caso di forzata rinuncia al viaggio.

a) Nel caso in cui l'evento dell'annullamento del viaggio colpisca una delle persone di seguito indicate:

- l'Assicurato iscritto al viaggio, che ha dato causa all'annullamento;
- il suo nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio;

la Società indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza e riportato sul Certificato assicurativo ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano nell'impossibilità di partire.

Le cause, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio, valide per l'operatività della garanzia sono le seguenti:

- 1) malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- 2) patologie della gravidanza
- 3) citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al viaggio;
- 4) danni materiali cagionati alla residenza e/o agli uffici dove si svolge l'attività lavorativa, a seguito di calamità naturali (documentati come tali dalle competenti Autorità), che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell'Assicurato stesso;

b) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al viaggio:

- 1) un familiare oppure
- 2) Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato la Società indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza e riportato sul Certificato assicurativo ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso viaggio e con lo stesso nucleo familiare e di non più di un ulteriore Assicurato, tutti gli iscritti contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio, in quanto si trovano nell'impossibilità di partire, per malattia od infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai punti b1) e b2), purché tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio. L'Assicurato che richiede l'indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al viaggio è necessaria per prestare assistenza alle persone sopracitate.

#### MASSIMALE DI INDENNIZZO Limiti-Scoperto

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè fino alla concorrenza massima della somma assicurata corrispondente al costo del viaggio, ma comunque entro i limiti comunicati dal Contraente della Società, ovvero € 10.000,00.

In caso di rinuncia al viaggio di più assicurati, determinata dallo stesso sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto per un ammontare globale massimo di € 25.000,00 come indicato sul Certificato assicurativo. da calcolarsi sul danno indennizzabile a termine di polizza:

per gli annullamenti derivanti da malattia che non abbiano per gli annullamenti in cui sia previsto un corrispettivo di recesso del 100% già a decorrere dal 30esimo giorno antecedente la partenza. Entrambi gli scoperti di cui sopra possono essere concomitanti.

Comunicazione della rinuncia al viaggio: per cause valide ai fini del rimborso della penale, effettuata da parte dell'assicurato o di qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve pervenire a mezzo Fax entro 24 ore dalla data dell'evento che ha determinato la rinuncia stessa ed indicare la causa.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269.

"La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero". Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/g del 28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 n. 39.

Foro competente.

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

**Quota individuale di iscrizione**

**€ 55,00 a persona**

**per itinerari di viaggio liberi/guidati.**

**€ 60,00 a persona**

**per corsi di lingua, work & learn, vacanze studio.**

**Assicurazioni incluse**

**medico bagaglio + annullamento**

**Gestione pratica**

**€ 30,00 a pratica.**

**spese vive di gestione**

#### SCHEDA TECNICA

#### Validità dei programmi

I programmi sono validi dal 28/02/2010 al 31/03/2011 e sono effettuati in collaborazione con Aer Lingus, altri vettori IATA e non IATA.

#### Organizzazione Tecnica

INSIEME VIAGGI S.r.l.

Licenza A&B n° 106 del 5/6/1981

- Polizza RC - Navale Assicurazione S.p.A. n. 4070266/n

#### Privacy - Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Cod. della Privacy) e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento, da parte della Società, delle prestazioni che formano l'oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a Terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.



LE NUOVE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE APPLICANO LA DIRETTIVA CEE SUI VIAGGI ORGANIZZATI